



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SALERNO

SEZIONE 10

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1558/2021

UDIENZA DEL

13/12/2021 ore 09:01

riunita con l'intervento dei Signori:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

[Redacted area]

N°

110

PRONUNCIATA IL:

13/12/21

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

10/1/22

Il Segretario

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. [redacted]  
depositato il 28/07/2021

- avverso AVVISO DI RETTI n° [redacted]  
contro:  
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

**proposto dal ricorrente:**

[Redacted area]

**difeso da:**  
COPPOLA LUCIANO  
VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF POLICE

INVESTIGATION REPORT - PROBATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

INVESTIGATION REPORT

110

111111

111111

111111

1558/2021

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione è stata emessa a seguito di trattazione scritta ai sensi della legge n. 77 del 2020.

- Con l'atto introduttivo del presente giudizio

(cod. fisc. \_\_\_\_\_),

\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Coppola impugnava l'avviso di rettifica ex art. 36 ter DPR 600/1973 n. \_\_\_\_\_, codice atto n. \_\_\_\_\_

dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno e ne chiedeva l'annullamento.

Esponeva la ricorrente che con l'atto impugnato l'Ufficio aveva rettificato le detrazioni per figli a carico così come poste dalla contribuente, nella misura del 100%, asserendo che, essendo separata con affido congiunto, le spetterebbe la detrazione in misura del 50%. Come conseguenza provvedeva a rettificare la dichiarazione richiedendo in pagamento la complessiva somma di euro 851,05.

Deduceva la parte ricorrente \_\_\_\_\_ che sulla questione si è formato il giudicato atteso che la CTR, con sentenza n. 5392/ 2020 del 12.11.2020, passata in giudicato, in relazione a diversa annualità, aveva riconosciuto la spettanza della detrazione nella misura del 100%. Gradatamente deduceva comunque, nel merito, la spettanza della detrazione, per intero.

Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate.

Acquisita la documentazione prodotta e sentito il relatore, la causa è stata decisa.

Va esaminata preliminarmente l'eccezione di giudicato.

In materia tributaria il giudicato formatosi su una determinata questione ~~non~~ costituisce vincolo per le successive annualità allorquando i presupposti di fatto e quindi l'accertamento in fatto effettuato dal giudice, sia il medesimo per le diverse annualità. Nella fattispecie la CTR, con sentenza ora irrevocabile, accertava che ricorrevano i

le

presupposti per la detrazione per intero da parte della madre che aveva i figli a carico, seppur maggiorenni, e tale accertamento è vincolante anche per le diverse annualità

Per gli esposti motivi il ricorso va accolto ed annullato l'avviso impugnato.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, considerato che comunque la questione è anche e soprattutto di diritto e che la stessa è quantomeno controvertibile ed incerta, in ordine alla spettanza delle detrazioni per i figli maggiorenni di genitori separati o divorziati.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sez. X, pronunciando sul ricorso proposto da \_\_\_\_\_ avverso l'avviso di rettifica n. \_\_\_\_\_

emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, così provvede: accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; compensa le spese.

Così deciso in Salerno il 13/12/2021

Il Presidente

( dott. Rocco Abbondandolo )